



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga

ORDINANZA

(Comune di Andora (SV) – Interdizione specchio acqueo per fenomeno franoso struttura poggia su pali metallici, P.V.C. e mattoni)

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo di Loano – Albenga:

- VISTO** il D.lgs. nr. 112 del 31.03.1998, pubblicato sulla G.U. nr. 92 del 21.04.1998 – S.O. nr. 77, recante il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare gli artt. 104 e 105;
- VISTA** la Legge Regionale 28 aprile 1999, n. 13 (e ss.mm. ed ii.) recante la “disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti”;
- VISTO** il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000, pubblicato sulla G.U. nr. 227 del 28.09.2000 – S.O. nr. 167, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare l'art. 54;
- VISTO** il D.Lgs. nr. 171 del 18.07.2005, pubblicato sulla G.U. nr. 202 del 31.08.2005 – S.O. nr. 148 recante il “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, come successivamente modificato ed integrato;
- VISTA** la propria ordinanza n.34 in data 29.04.2024 “sicurezza balneare”;
- VISTA** l'ordinanza emanata dal Comune di Andora avente ad oggetto la fattispecie in trattazione;
- CONSIDERATO** che la fascia costiera sita nel Comune di Andora (SV) e meglio precisata nei punti di coordinate di cui al seguente “RENDE NOTO” è interessata dalla presenza di una struttura precaria la quale poggia su pali metallici, P.V.C. e da mattoni su tratto di costa a picco sul mare;
- CONSIDERATO** che detta struttura presente lungo il tratto di costa a picco sul mare di giurisdizione potrebbe essere interessata da improvvisi cedimenti;
- RITENUTO** necessario - per quanto di competenza dell'Autorità marittima e senza pregiudizio di quanto eventualmente di competenza di altre Autorità - garantire la pubblica incolumità ed i prioritari interessi correlati alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare, con riferimento alle situazioni di cedimento improvviso della struttura presente su un tratto di costa a picco sul mare che possa interessare, anche potenzialmente, lo specchio acqueo di cui al “RENDE NOTO”;
- VISTI** gli atti d'Ufficio e relazione di servizio all'uopo redatta da parte di personale militare dipendente appartenente alla Delegazione di Spiaggia di Andora i quali affermano che la zona è da considerarsi “*assolutamente pericolosa, sia per gli occupanti la struttura che per la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare*”;
- VISTI** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

che il litorale del Comune di Andora (SV) di cui ai seguenti punti di coordinate geografiche - risulta costituito da un tratto di costa rocciosa a picco sul mare, dove insiste la presenza di una struttura che poggia su pali metallici, P.V.C. e da mattoni, le cui condizioni precarie possono creare nocumeto per la sicurezza della balneazione e navigazione in corrispondenza dell'antistante specchio acqueo, di cui si riporta, altresì, planimetria del sito interessato:

DATUM WGS 1984

A)	Latitudine 43° 57' 11.7" N	Longitudine 008° 10' 16.3" E
B)	Latitudine 43° 57' 10.5" N	Longitudine 008° 10' 17.7" E
C)	Latitudine 43° 57' 12.6" N	Longitudine 008° 10' 21.1" E
D)	Latitudine 43° 57' 13.8" N	Longitudine 008° 10' 19.7" E

ORDINA

ARTICOLO 1

(Interdizione di specchi acquei, prescrizioni e divieti di carattere generale)

Fatto salvo quanto disposto in via generale dall'ordinanza di sicurezza balneare, lungo tutta la fascia costiera di cui al "RENDE NOTO" in corrispondenza della struttura di cui sopra, presente su costone roccioso a picco sul mare, al fine di salvaguardare la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, è vietata la balneazione, il transito, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, la pesca, l'espletamento di qualsivoglia attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare, il transito di persone entro la fascia minima di 50 (cinquanta) metri:

- a) dal piede del costone, direttamente a picco sul mare dove insiste la struttura;
- b) dal bagnasciuga per il tratto di coste rocciose non direttamente a picco sul mare dove insiste la struttura.

ARTICOLO 2

(condotta nautica da osservare)

Nelle acque sottostanti la costa a picco sul mare di cui al "RENDE NOTO", durante tutto l'arco dell'anno e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, la navigazione finalizzata all'atterraggio, ormeggio e ancoraggio deve, comunque, essere effettuata con la massima attenzione in considerazione del fatto che la struttura poggiata sulla costa a picco potrebbe essere interessata da improvviso cedimento. In ogni caso, l'eventuale manovra di avvicinamento è rimessa al prudente apprezzamento del conduttore/comandante dell'unità il quale dovrà mantenersi ad almeno 50 (cinquanta) metri dalla struttura poggiata sul costone a picco sul mare. Tutte le unità che dovessero trovarsi in transito in prossimità dei limiti esterni all'area oggetto d'interdizione, dovranno procedere prestando particolare attenzione, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo. Al fine di rispettare tali interdizioni il conduttore dovrà osservare ogni più ampia cautela mantenendosi anche a distanze superiori in caso di incertezza sulla effettiva distanza della propria unità dal limite esterno dell'area interdetta.

ARTICOLO 3

(Interdizione delle aree demaniali marittime a terra – apposizione cartellonistica monitoria)

Sarà cura del Comune territorialmente competente – in virtù dell'acquisita titolarità di funzioni e compiti amministrativi sul pubblico demanio marittimo – ovvero di altra diversa Autorità laddove previsto, valutare, nell'ambito delle specifiche competenze e attribuzioni, l'emanazione di uno specifico provvedimento ordinatorio di interdizione delle corrispondenti aree demaniali marittime a terra ed aree limitrofe (sia a libera fruizione che eventualmente assentite in concessione), prevedendo, altresì, il posizionamento e/o l'eventuale successivo ripristino di idonea segnaletica (plurilingue) recante indicazione dello stato di pericolo ed i conseguenti divieti di accesso insistenti nell'area - nonché l'interdizione degli antistanti specchi acquei e gli estremi della presente ordinanza - in modo tale che siano ben visibili sia dal mare che da terra.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore)

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto immediato. Eventuali future modifiche al presente provvedimento potranno essere adottate sulla base delle comunicazioni che saranno prodotte dal Comune territorialmente competente, al fine di allineare le interdizioni di specchi acquei e corrispondenti zone a terra.

ARTICOLO 5
(pubblicità)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante la cui pubblicità verrà garantita mediante:

- inserimento sul sito web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/> - (L'ordinanza è consultabile sul sito istituzionale nella sezione Ordinanze);
- trasmissione al Comune e alle pubbliche Amm.ni interessate.

ARTICOLO 6
(sanzioni)

I trasgressori delle norme della presente Ordinanza saranno puniti in via amministrativa ai sensi della normativa di legge, fatta salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria per quelle fattispecie che integrino fatti penalmente rilevanti.

Loano (SV).(*data del protocollo*)

Il Capo del Circondario marittimo
T.V. (CP) Alessandro VENUTO

ALLEGATO 1.

